

Una sentenza della Cassazione sulle quote delle Snc

Cessioni col bollino

Solo la trascrizione vale per il fisco

DI DEBORA ALBERICI

Il reddito delle società di persone va sempre imputato dal fisco pro-quota a ciascun socio. La cessione della partecipazione societaria fa cadere l'accertamento induttivo solo dopo la trascrizione nel registro delle imprese.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 3946/2011, ha respinto il ricorso di una contribuente, socia in una società semplice al 50%, che aveva ceduto quasi tutta la sua quota, scendendo al 2%. Nel frattempo, e prima della trascrizione del registro delle imprese, aveva ricevuto un accertamento induttivo basato sugli introiti dell'azienda. Lei lo aveva contestato di fronte alla ctp, usando come grimaldello la cessione della partecipazione societaria.

I primi giudici avevano accolto l'istanza. Poi le cose

erano andate diversamente di fronte alla commissione tributaria regionale di Venezia che aveva accolto il ricorso dell'ufficio. Ora la donna ha fatto ricorso in Cassazione ma ha perso definitivamente. La sezione tributaria ha infatti respinto il gravame mutando

Per regola il reddito va sempre imputato pro quota a ciascun socio

un principio sancito dalla Cassazione nel processo civile e per cui «il regime di cui agli articoli 2290 e 2300 codice civile, in forza del quale il socio di una società in nome collettivo, che cede la

propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di

origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge. Ne consegue che deve ritenersi in opponibile la scrittura privata di cessione della quota sociale da parte di un socio, posto che la responsabilità solidale dei soci per debiti derivanti dall'attività sociale ascende dai rapporti interni dei soci stessi, e lo scioglimento del rapporto sociale, valido tra le parti, è inefficace nei confronti di terzi».

Insomma al massimo i soci che hanno pagato un'imposta superiore a quanto effettivamente percepito a titolo di utile, potranno rivalersi in sede civile contro gli ex soci per recuperare la somma in eccedenza. Ma, ha messo nero su bianco la Cassazione, «non possono certamente andare esenti dall'onere fiscale».

—©Riproduzione riservata—



Il testo della sentenza su www.italioggi.it/ documenti

Sgravi ad personam negli uffici doganali

In dogana, sgravi ad personam. In materia di obbligazioni doganali, la normativa comunitaria è di ostacolo a una normativa nazionale sulla disciplina della solidarietà che preveda che lo sgravio dei dazi all'importazione concesso ad uno dei condebitori libera tutti gli altri. E quanto ha deciso la corte di giustizia Ue con la sentenza 17 febbraio 2011, causa C-78/10, concernente l'interpretazione delle disposizioni degli artt. 213, 233 e 239 del codice doganale comunitario (regolamento 2913/1992). La corte, in sintesi, ha anzitutto osservato che, diversamente dal regolamento 1031/88, che demandava agli ordinamenti degli stati membri la disciplina applicabile in caso di pluralità di debitori dell'obbligazione doganale, l'art. 213 cdc non effettua più alcun rinvio al diritto nazionale e non prevede nulla al riguardo. Il codice, infatti, pur prevedendo l'estinzione dell'obbligazione doganale in caso di sgravio, non precisa se, in caso di pluralità di debitori, l'estinzione riguardi soltanto chi chiede lo sgravio o se si estenda necessariamente a tutti gli altri. Ciò premesso, la corte ritiene che sia doveroso interpretare la disposizione nel senso di limitare l'estinzione al solo soggetto che ha chiesto lo sgravio. Questo perché, in primo luogo, lo sgravio dei dazi va sottoposto a interpretazione restrittiva. Inoltre, l'art. 213 del cdc mira a raggiungere l'obiettivo di riscossione effettiva dell'obbligazione doganale e quindi a garantire la tutela delle risorse proprie dell'Ue; il meccanismo della solidarietà, infatti, è posto al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di recupero dei diritti doganali. In questo contesto, l'applicazione di un principio del diritto nazionale volto a estendere a tutti i condebitori lo sgravio accordato a uno di essi, comporterebbe l'estinzione dell'obbligazione nella sua integrità e contrasterebbe quindi con il suddetto obiettivo. L'obbligo di solidarietà dei vari debitori, peraltro, nel caso di specie deriva da fatti generatori diversi. In una situazione del genere, poi, la valutazione dei presupposti per la concessione dello sgravio, tra cui l'assenza di manovre fraudolente, va effettuata tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun condebitore, per cui le conclusioni raggiunte nei riflessi di uno di essi non possono, in linea di principio, essere estese agli altri.

Sandro Zuliani

LO SCHEMA DI DECRETO IN MATERIA DI ENERGIA

Le rinnovabili perdono la cumulabilità degli incentivi

Per una Tremonti ter che si salva altre misure diventano a rischio. E il diritto perde certezza

La disciplina giuridica e fiscale attualmente vigente e in corso di approvazione rischia di creare fenomeni distortivi nel settore delle energie rinnovabili inevitabilmente destinati a proporzionate ripercussioni nella gestione economica degli operatori del settore. Da tempo si parla di «bolla speculativa» del settore delle energie rinnovabili. Tale settore è difatti considerato a rischio poiché in definitiva fondato su sovvenzioni pubbliche, a loro volta determinate da precise scelte di politica legislativa. A ciò si aggiunge che, ultimamente, tali scelte di politica legislativa restano nella zona grigia, seppur ufficializzata, dello «schema di decreto legislativo». Si pensi in particolare allo schema di decreto legislativo recante «attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» (atto del Governo n. 302), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 30 novembre 2010 e trasmesso alla presidenza del Senato in data 3 dicembre 2010. Tale schema di decreto legislativo, sottoposto a parere parlamentare, risulta ad oggi ancora all'esame delle commissioni parlamentari (Ambiente e Attività Produttive, Politiche dell'Unione Europea, Bilancio). Tale provvedimento prevede l'implementazione di nuovi sistemi di incentivazione per la produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile, che dovrebbero trovare applicazione a partire dal

1° gennaio 2013 (specificatamente «per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012»). In particolare, a parte talune eccezioni (come ad esempio gli impianti a biogas e biomasse), si stabilisce un sistema di incentivazione differenziato in ragione delle dimensioni e della tipologia dell'impianto, e precisamente una «tariffa incentivante» per gli impianti di potenza inferiore a 5 MW e un sistema di «aste al ribasso» per gli impianti con potenza superiore. Viene inoltre previsto il graduale superamento del sistema di incentivazione basato sui certificati verdi; sistema che viene ridotto gradualmente per il periodo 2013-2014 «fino ad annullarsi per l'anno 2015». A tal proposito, si ricorda che i certificati verdi sono titoli che il Gestore dei servizi energetici (Gse) emette in favore dei produttori di energia da fonti rinnovabili e sono finalizzati alla certificazione della qualità e quantità dell'energia prodotta dall'im-

pianto. Gli stessi hanno costituito finora una importante forma di incentivazione della produzione di energia elettrica, rappresentata dal ricavo della loro vendita ai produttori e importatori di energia da fonti fossili (che in tal modo ottemperano all'obbligo di immissione nel sistema elettrico di una determinata quota di energia prodotta da fonti rinnovabili). L'annunciata intenzione del legislatore di superare tale sistema di incentivazione sta dunque spingendo gli operatori del settore a riflettere sul da farsi. Su tali valutazioni, si trova ad incidere anche un'altra previsione del menzionato schema di decreto, che fisserebbe (salvo talune eccezioni) un principio generale di non cumulabilità futura degli incentivi in esame con «altri incentivi pubblici comunque denominati» per gli impianti avviati dopo il 31 dicembre 2012. Tale limitazione alla cumulabilità dei nuovi incentivi dovrà essere attentamente valutata dagli operatori del settore, che si trovano a dover valutare tutta una serie di differenti agevolazioni che interessano la realizzazione degli impianti a produzione incentivata e che possono potenzialmente soprapporsi. Si

pensi per esempio alla c.d. Tremonti Ter, che rappresenta una particolare forma di detassazione degli investimenti, attuata attraverso l'esclu-

sione del 50% dell'ammontare di tali investimenti dall'imposizione sul reddito d'impresa della società che intende beneficiarne. E ancora, si pensi al credito di imposta per nuovi investimenti produttivi nelle aree del mezzogiorno d'Italia. Con particolare riguardo alla prima (la Tremonti Ter), peraltro, già l'attuale formulazione dello schema di decreto legislativo si preoccupa di stabilire una specifica deroga al menzionato divieto di cumulo, permettendo l'accesso, alle società interessate, ad entrambe le agevolazioni (Tremonti Ter e nuovi incentivi). Ai sensi della Finanziaria 2008, la disciplina dei certificati verdi, che tali nuovi incentivi intendono sostituire, permette la cumulabilità di questi ultimi con altre tipologie di incentivi, ad esclusione dei soli incentivi pubblici (di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria) in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. Del resto, un approccio di sviluppo costruttivo delle politiche legislative di incentivazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili non può non passare attraverso l'efficienza proprio di tali scelte di investimento e, dunque, anche attraverso un regime di cumulabilità piena dei nuovi incentivi di cui allo schema di decreto legislativo con altre tipologie di agevolazioni. Per evitare la tanto paventata «bolla speculativa» occorre creare, in ultima battuta, un sistema giuridico certo, evitando le zone grigie, e un sistema economico altrettanto certo.

Giulia Cipollini e Stefano Locante

—©Riproduzione riservata—

